

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2171 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2019**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese, mediante l'importazione di elettrodi di tungsteno spediti dall'India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'India, del Laos o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. INCHIESTA D'UFFICIO

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni.

B. PRODOTTO

- (2) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, classificati al momento dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione ⁽²⁾ con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101 99 10 10 e 8515 90 80 10) originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
- (3) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso definito nel precedente considerando, ma spedito dall'India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C. MISURE IN VIGORE

- (4) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 («le misure in vigore»).

D. MOTIVAZIONE

- (5) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di elusione mediante importazioni del prodotto in esame.
- (6) Gli elementi di prova a disposizione della Commissione sono i seguenti.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GUL 200 del 29.7.2019, pag. 4).

